

Tribunale Grosseto Sezione Lavoro

Sentenza 24 novembre 2021 n. 171

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO

all'udienza del 24 novembre 2021, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1 comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 540 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2019, vertente

TRA

■■ S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ■■■ Servizio Legale di ■■■ S.p.A., ed elettivamente domiciliata presso ■■■ S.p.A. Filiale di Grosseto Piazza ■■■.

RICORRENTE

e

■■■ C.F. ■■■ nato ■■■ e residente in Via ■■■, Grosseto, rappresentato e difeso dall'Avv. Vi.So. del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato in Grosseto alla Via ■■■, presso ■■■ giusta procura in atti telematici.

CONVENUTA

Oggetto: sanzione disciplinare.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 25 settembre 2019 ■■■ S.p.A. ha rappresentato che il proprio dipendente ■■■ non aveva provveduto a svolgere il servizio di recapito nel giorno 11.6.2019 con la dovuta diligenza, omettendo di recapitare 7 prioritari esteri, 2 prioritari nazionali e 13 invii a firma "come da rapportino palmare agli atti" (all. 6 e 7); ciò a fronte delle complessive consegne affidategli per quella giornata, pari a 15 recapiti esteri, 7 prioritari nazionali e 61 invii, lasciando quanto non consegnato sul tavolo nella stanza dei capisquadra portalettere. Il tutto come da addebito che costituisce all. 1 del ricorso.

Tanto premesso, la ricorrente ha avanzato richiesta di voler riconoscere la legittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata ossia la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. nonché degli artt. 52/55 del CCNL di comparto (doc. 3 ric.).

2. Si è costituita in giudizio il convenuto, contestando nel merito la pretesa punitiva, negando in particolare l'addebitabilità della mancanza per stante la gravosità dell'impegno, in particolare dovuta alla "carenza di risorse umane, l'assenza per infortunio di una collega (Sig.ra (...)) e l'aumento della mole di lavoro".

3. Rifiutata da parte ricorrente la proposta giudiziale di ridurre la sanzione al solo richiamo verbale (cfr. verbale del 3.12.2019), escussi i testimoni ammessi e acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa mediante sentenza di cui è stata data integrale lettura.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Preliminarmente va detto che l'addebito disciplinare - che cristallizza i fatti contestati e che come tale risulta intangibile in corso di causa - non muove, nello specifico, un rimprovero per aver il portalettere lasciato quanto non recapitato sul tavolo dei capisquadra in violazione di una specifica disposizione in tal senso. Di tale comportamento (meramente descritto nella contestazione) la ricorrente non indica neppure la fonte (sia essa regolamentare o di prassi). Ad ogni modo, anche a voler estendere l'imputazione disciplinare anche a tale profilo, come la ricorrente ha dedotto nel proprio ricorso introduttivo - laddove ha rappresentato che il ■■■ avrebbe dovuto lasciare i prodotti non consegnati in una casetta presso la sezione registrate, indicando le ragioni della mancata consegna - esso tuttavia non risulta adeguatamente comprovato all'esito dell'istruttoria svolta.

5. Per quanto attiene al primo profilo, i riferimenti oggettivi risultano documentali e non contestati. In particolare deve confermarsi che al ■■■ erano stati affidati 15 recapiti esteri, 7 prioritari nazionali e 61 invii, quindi complessivamente 83 recapiti (dal che si desume che quanto sul punto riferito dal teste di parte ricorrente, ovvero dal dipendente ■■■ colui che ha materialmente effettuato all'azienda la segnalazione circa la mancata completa consegna, non è corretto dal momento che il ■■■ ha invece riferito in udienza che il ■■■ avrebbe dovuto effettuare complessivamente 60 consegne a fronte di una media di 80 consegne giornaliere dei portalettere).

All'esito dell'istruttoria è emerso che il territorio di consegna assegnato al resistente è caratterizzato da aree a vocazione agricola con luoghi di consegna distanti tra loro. Sul punto anche il teste ■■■ ha dichiarato che al ■■■ è stato assegnato un "territorio vasto con significative percorrenze all'interno di zone di campagna, anche fuori dal Comune di Grosseto" (cfr. risposta del teste al cap. 6). La teste indicata da parte resistente, ■■■, ha confermato sul medesimo punto il capitolo 1 della memoria di costituzione del ■■■ precisando che per esperienza diretta "5 zone di cui 2 rurali per esperienza sono tante" (cfr. dichiarazioni della teste in risposta ai cap. 1 e 4). La teste ■■■ ha poi confermato che ella

quel giorno era assente dal lavoro per infortunio, dato addotto dal resistente a giustificazione del maggior aggravio di lavoro che si era ritrovato a svolgere. In merito - si ricorda - che il (...) ha riferito come la media di consegne dei portalettere è di 80 recapiti, mentre nello specifico al (...) ne erano stati assegnati 83. Così stando le cose, a fronte di 22 complessive mancate consegne, non pare al Tribunale che la condotta del ■ possa definirsi negligente al punto da meritare una risposta sanzionatoria come quella in concreto irrogatagli. Tanto più che l'azienda non ha specificato se le consegne dovessero seguire un certo ordine di importanza né quindi distinto all'interno della contestazione le mancate consegne sotto un profilo qualitativo, bensì meramente quantitativo. Va tenuto poi in debito conto che la presenza di aree agricole con limiti di velocità, quali quelli indicati dal resistente (cfr. doc. nn. 2 e 3) e non contestati, ben potevano nello specifico di una giornata giustificare eventuali ritardi, data anche l'oggettiva, ricorrente, presenza di macchine agricole nelle aree in questione, che - notoriamente, come dedotto da parte resistente - rallentano gli altri veicoli, dilatando così i tempi di consegna. Nè la stessa media indicata dal teste (...) (80 consegne giornaliere) distingue peraltro tra aree urbane e inurbane o agricole.

Viene così meno la contestazione della violazione del codice etico, indicata nella contestazione del 15.7.2019 (all. 1 ric.) relativamente alla qualità, diligenza e professionalità del lavoratore.

5. Come detto, la mancata consegna delle rimanenze nella sezione recapiti, e nello specifico dentro una apposita scatola (con riferimento in particolare ai prodotti esteri e prioritari non consegnati), e ancora la mancata giustificazione scritta sono profili che non stati espressamente contestati come mancanze di rilievo disciplinare nell'addebito sopra indicato. Peraltro l'istruttoria non ha neppure adeguatamente confermato l'esistenza di indicazioni in tal senso e anzi, con riferimento specifico alla detta scatola, è emerso che essa non era più in uso all'epoca dei fatti (sul punto, liberamente interrogato, il resistente ha pure lui affermato che la detta scatola "non c'era più da tempo e c'era la prassi di lasciare la posta sul tavolo; ■ solo in tempi recenti è stato introdotto l'obbligo di avvisare per iscritto" circa le ragioni delle mancate consegne; cfr. verbale interrogatorio libero del 19.11.2019).

6. Deve conseguentemente riconoscersi la non imputabilità delle contestazioni mosse al (...). Con il che deve ritenersi esclusa la configurabilità della violazione dei sopra citati articoli del CCNL invocati da parte ricorrente, non potendosi affermare che il convenuto abbia violato i principi dettati dall'art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro) e 2105 c.c. (obbligo di fedeltà), richiamati dagli artt. 52 e ss. del CCNL del 14 aprile 2011. La sanzione disciplinare applicata risulta quindi illegittima.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 avuto riguardo al valore della causa appartenente al primo scaglione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) S.p.a., così provvede:

- rigetta il ricorso;

- condanna ■■■ S.p.A. alla rifusione in favore dell'Avv. ■■■, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che liquida in Euro 610 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie I.V.A. e cpa come per legge.

Così deciso in Grosseto il 24 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2021.